

Ok dell'Ecofin: investimenti con ritenute Ue Salta l'accordo sulla fatturazione elettronica

DI MATTEO RIZZI

Arrivano le ritenute europee sugli investimenti. Ma sulla e-fattura europea salta l'accordo. Ieri i ministri dell'economia e delle finanze dei 27 paesi dell'Unione Europea riuniti in sede Ecofin hanno approvato definitivamente il sistema del rimborso delle ritenute sugli investimenti nell'Unione europea. La direttiva, denominata Faster, era stata proposta a giugno 2023 dalla Commissione europea con l'obiettivo di semplificare le procedure di rimborso delle ritenute versate in eccesso oltre a chiudere definitivamente le pratiche fraudolente dei regimi cum-ex e cum-cum, costati ai contribuenti europei circa 141 miliardi di euro in 20 anni. La direttiva è soggetta a una procedura legislativa speciale in cui il Consiglio agisce come unico legislatore, quindi, prima della pubblicazione, il Parlamento europeo dovrà esprimersi in via meramente consultiva. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2028, ma le norme nazionali dovranno diventare applicabili dal 1° gennaio 2030.

Attualmente, diversi stati dell'Unione europea impongono prelievi alla fonte sui dividendi (da azioni) e sugli interessi (da obbligazioni) pagati agli investitori che vivono all'estero. Allo stesso tempo, tuttavia, gli investitori devono versare l'imposta sullo stesso reddito anche nel paese di residenza. Sebbene i trattati contro la doppia imposizione tra stati membri mirino a risolvere il problema, in realtà le procedure per richiedere i rimborsi variano notevolmente da uno stato membro all'altro, il che si traduce in procedure di sgravio o rimborso lunghe e macchinose, spiegano da Bruxelles.

La direttiva introdurrà quindi un certificato comune di residenza fiscale digitale dell'Ue (eTRC) che gli investitori potranno utilizzare per beneficiare di procedure accelerate per ottenere il rimborso delle ritenute. Gli stati dovranno implementare un processo automatizzato per emettere certificati di residenza fiscale

le digitali a una persona fisica o entità ritenuta residente a fini fiscali nel loro paese. La direttiva propone due procedure accelerate da utilizzare in alternativa o congiuntamente che vanno ad integrare le procedure standard di rimborso già esistenti. La prima è una procedura di "relief at source" (sgravio alla fonte) in cui l'aliquota fiscale applicata al momento del pagamento dei dividendi o degli interessi si basa direttamente sulle norme applicabili delle disposizioni del trattato contro la doppia imposizione tra due paesi. La seconda procedura è un sistema di "rimborso rapido" in cui la ritenuta alla fonte pagata in eccesso viene concessa entro un termine prestabilito.

Per quanto riguarda l'e-fattura, come anticipato da ItaliaOggi già a novembre (si veda ItaliaOggi del 01/11/2023), il principale pilastro della riforma dell'Iva nell'era digitale era già stato posticipato al 2030, rispetto al 2028. Ma il problema politico riguarda il secondo pilastro relativo alla riscossione dell'Iva da parte delle piattaforme digitali di affitti brevi e i servizi di trasporto (come Airbnb o Uber). Ieri, infatti, l'Estonia ha posto un veto (è richiesta l'unanimità a livello di Consiglio) in quanto reputa siano necessari ulteriori lavori sul regime dei cosiddetti fornitori presunti. Il terzo pilastro riguarda lo sportello unico per la registrazione dell'Iva. L'intenzione è quella di estendere il nuovo sistema online per l'Iva sul commercio elettronico, entrato in vigore nel 2021, ad altre imprese che desiderano vendere ai consumatori in tutto il mercato unico.

© Riproduzione riservata ■

